



Direttiva

AD I-001 I

Oggetto:

Lotta antincendio e servizi di soccorso negli aerodromi svizzeri (Direttiva RFF per gli aerodromi)

N. registrazione/dossier: 361.400.0001 / AD I-001 I

Basi legali:

- Articoli 3 e 36 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)
- Articoli 2, 3, 29d, 29e e 29g dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1)
- Appendice 14 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (ICAO Annex14; R. 0.748.0)
- Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008
- Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes relativi al Regolamento (UE) n. 139/2014
- ICAO Doc 9137, Airport Services Manual Part I, Rescue and Fire Fighting (RFF)

Destinatari:

- Esercenti degli aerodromi
- Esercenti civili degli aerodromi militari utilizzati a scopo civile
- Capi d'aerodromo

Edizione:

Entrata in vigore della presente versione: 1° gennaio 2018
Versione attuale: 4.1
Entrata in vigore della prima versione: 1° agosto 2008

Autori:

Divisione Sicurezza delle infrastrutture

Approvato il / da:

25.9.2017 / Direzione UFAC

Indice

1.	Scopo	3
2.	Campo d'applicazione	3
3.	Disponibilità ed entità dei necessari mezzi antincendio e di soccorso	3
3.1	Prontezza d'intervento negli aeroporti	3
3.2	Prontezza d'intervento nei campi d'aviazione e negli aerodromi militari coutilizzati a scopo civile	4
3.3	Entità dei mezzi disponibili	4
4.	Personale necessario	5
4.1	Aeroporti	5
4.2	Campi d'aviazione e aerodromi militari coutilizzati a scopo civile	6
5.	Formazione	6
5.1	Formazione minima	6
5.2	Organizzazione	6
6.	Numero minimo di veicoli antincendio e quantità minimi di agenti estintori	7
6.1	Aeroporti	7
6.2	Campi d'aviazione e aerodromi militari coutilizzati a scopo civile	7
7.	Esercitazioni di soccorso	7
7.1	Frequenza	7
7.2	Organizzazione	8
7.3	Test d'allarme	8
7.4	Piano d'emergenza	8
8.	Vigilanza	8
9.	Ispezioni	9
10.	Entrata in vigore	9

1 Scopo

- 1.1 La presente direttiva definisce i servizi di lotta antincendio e di soccorso negli aerodromi svizzeri.
- 1.2 Gli aeroporti di Berna-Belp, Ginevra, Lugano, Zurigo e il campo d'aviazione di S. Gallo-Altenrhein sono soggetti al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti (qui di seguito denominato Regolamento UE Aeroporti) e all'EASA Aerodromes AMC e GM, Subpart B (Aerodrome operational Services, Equipment and Installation) del 27 febbraio 2014 (qui di seguito denominato EASA Aerodromes Subpart B), non appena sono stati certificati conformemente a questi documenti.
- 1.3 Gli aerodromi concessionati di Birrfeld, Bressaucourt, Ecuwillens, Grenchen, Losanna, Les Eplatures, Samaden e Sion nonché gli aerodromi di Buochs, Locarno, Payerne e Saanen con traffico regolare di voli di jet civili sono soggetti alle disposizioni del capitolo 9.2 Rescue and Fire Fighting dell'Appendice 14 ICAO alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale nonché all'ICAO Doc 9137, Airport Services Manual Part I, Rescue and Fire Fighting (RFF).

2 Campo d'applicazione

- 2.1 La presente direttiva si applica a tutti gli esercenti e i capi di aerodromi civili (aeroporti e campi d'aviazione, esclusi gli eliporti) e di aerodromi militari cointegrati a scopo civile in Svizzera¹.
- 2.2 Sono fatte salve le disposizioni e gli oneri imposti dall'UFAC nel quadro di procedure speciali (ad esempio le procedure di autorizzazione per manifestazioni aeronautiche pubbliche).
- 2.3 Sono considerati aeroporti ai sensi della presente direttiva gli aerodromi titolari di una concessione, ossia Berna-Belp, Birrfeld, Bressaucourt, Ecuwillens, Ginevra, Grenchen, Losanna, Les Eplatures, Lugano, Samaden, Sion e Zurigo.
- 2.4 Sono considerati campi d'aviazione ai sensi della presente direttiva gli aerodromi di Buochs, Locarno, Saanen e S. Gallo – Altenrhein.

3 Disponibilità ed entità dei necessari mezzi antincendio e di soccorso

3.1. Prontezza d'intervento negli aeroporti

- 3.1.1 Durante gli orari di esercizio, l'esercente di un aeroporto deve mettere a disposizione i mezzi di lotta antincendio e di soccorso definiti nel Regolamento UE, Aeroporti, ADR.OPS.B e nell'Appendice 14 ICAO per la relativa categoria di scalo, in funzione del tipo di velivoli impiegati.

¹ Agli esercenti di aeromobili non si applica la presente direttiva, bensì la Direttiva UFAC 0-001 E "Planning criteria for flight operators concerning requirements on rescue and fire fighting services (RFFS directive for flight operators)".

-
- 3.1.2 Per garantire che il personale, i veicoli antincendio e gli agenti estintori necessari siano disponibili nella misura richiesta dalla relativa categoria di scalo (per es. PPR per aeroporti senza servizio RFF permanente nella massima categoria), l'esercente dell'aeroporto definisce una procedura adeguata.
 - 3.1.3 Il capo d'aerodromo provvede affinché la procedura atta a garantire la disponibilità dei necessari mezzi d'intervento sia pubblicata nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP, incl. VFR-Manual).
 - 3.1.4 Le modifiche riguardanti le categorie pubblicate sono soggette all'approvazione preliminare dell'UFAC.
 - 3.1.5 Laddove possibile, i servizi ATC devono essere informati qualora la categoria pubblicata per la lotta antincendio venga declassata. La decisione se e a partire da quale momento debba essere pubblicato un NOTAM spetta al capo d'aerodromo.

3.2 Prontezza d'intervento nei campi d'aviazione e negli aerodromi militari coutilizzati a scopo civile

- 3.2.1 *Voli di imprese di trasporto aereo commerciali che operano con velivoli aventi una massa al decollo (MTOM) pari o superiore a 2250 kg*
- 3.2.1.1 Durante le operazioni di volo, l'esercente di un campo d'aviazione o di un aerodromo militare coutilizzato a scopo civile deve mettere a disposizione i mezzi di lotta antincendio e di soccorso definiti dall'ICAO per la relativa categoria di scalo, in funzione del tipo di velivoli impiegati.
- 3.2.1.2 Per garantire che, nel quadro di simili operazioni, il personale, i veicoli antincendio e gli agenti estintori necessari siano disponibili nella misura richiesta dalla relativa categoria di scalo (per es. PPR per campi d'aviazione senza servizio RFF permanente in una determinata categoria), l'esercente definisce una procedura adeguata.
- 3.2.1.3 Il capo d'aerodromo provvede affinché la procedura atta a garantire la disponibilità dei necessari mezzi d'intervento sia pubblicata nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP, incl. VFR-Manual).
- 3.2.1.4 Le modifiche riguardanti le categorie pubblicate sono soggette all'approvazione preliminare dell'UFAC.
- 3.2.2 *Voli di imprese di trasporto aereo commerciali che operano con velivoli aventi una massa al decollo (MTOM) inferiore a 2250 kg e voli privati*

L'esercente di un campo d'aviazione o di un aerodromo militare coutilizzato a scopo civile definisce una procedura che, in casi di emergenza, gli consenta di ricorrere rapidamente ai mezzi di lotta antincendio e di soccorso presenti nell'aerodromo o a livello locale. Tali mezzi devono soddisfare i requisiti della categoria 1.

3.3 Entità dei mezzi disponibili

I mezzi di lotta antincendio e di soccorso disponibili sono pubblicati nell'AIP e nel VFR-Manual.

4 Personale necessario

4.1 Aeroporti

4.1.1 Durante gli orari di esercizio, gli aeroporti devono disporre di personale di soccorso e di lotta antincendio adeguatamente formato. Il numero minimo di persone è fissato come segue:

Categoria 1	1 persona
Categoria 2	2 persone
Categoria 3	3 persone
Categoria 4	secondo l'analisi delle risorse
Categoria 5	secondo l'analisi delle risorse
Categoria 6	secondo l'analisi delle risorse
Categoria 7	secondo l'analisi delle risorse
Categoria 8	secondo l'analisi delle risorse
Categoria 9	secondo l'analisi delle risorse
Categoria 10	secondo l'analisi delle risorse

4.1.2 Attraverso un'analisi delle risorse (Task Resource Analysis) è determinato il numero minimo di persone necessario affinché, nel peggiore degli scenari, i veicoli e l'equipaggiamento disponibili possano essere impiegati il più presto possibile e con la massima efficienza. A riguardo occorre tenere conto dei seguenti fattori (elenco non esaustivo):

- Concezione dell'aeroporto
- Ubicazione del locale dei pompieri
- Tipi di velivoli impiegati
- Categoria di lotta antincendio
- Tempi d'intervento (Response Time)
- Numero minimo di veicoli antincendio
- Quantità minime di agenti estintori
- Flusso di erogazione necessario
- Equipaggiamento necessario
- Qualifiche e formazione
- Scenari di possibili incidenti
- Persone coinvolte, numero di passeggeri

In caso di deroga al numero minimo di persone da impiegare secondo l'analisi delle risorse, occorre effettuare una valutazione della sicurezza (*Safety Assessment*).

4.1.3 L'analisi delle risorse va sottoposta per esame all'UFAC entro il 31 dicembre di ogni anno.

4.1.4 Per quanto riguarda l'equipaggiamento personale, si applicano per analogia le norme della Federazione svizzera dei pompieri (FKS).

4.2 Campi d'aviazione e aerodromi militari coutilizzati a scopo civile

Le stesse disposizioni si applicano per analogia ai campi d'aviazione e agli aerodromi militari coutilizzati a scopo civile sempreché l'attività di volo esiga servizi di lotta antincendio e di soccorso pronti a intervenire in conformità con quanto stabilito al punto 3.2.

5 Formazione

5.1 Formazione minima

I requisiti per la formazione annuale minima del personale di soccorso e di lotta antincendio presso gli aerodromi sono i seguenti:

Aeroporti di Berna-Belp, Ginevra, Lugano, Zurigo e campo d'aviazione di S. Gallo-Altenrhein:

- si applicano le norme del Regolamento UE Aeroporti ADR.OPS.B. All'UFAC va inoltrato un piano di formazione, comprensivo delle tematiche trattate, del numero di esercitazioni e del rispetto degli standard medici (programma di addestramento).
- occorre svolgere una formazione di almeno 2 ore, diretta da un esperto², incentrata sulla lotta antincendio sugli aerei, interventi sanitari compresi. L'esperto deve inoltrare all'UFAC, via capo d'aerodromo, un rapporto relativo alla formazione eseguita.

Aerodromi di Birrfeld, Bressaucourt, Buochs, Ecuwillens, Grenchen, Losanna, Les Eplatures, Locarno, Payerne, Saanen, Samaden e Sion:

- si applicano l'Appendice 14 ICAO e il Doc 9137, Airport Services Manual Part I, Rescue and Fire Fighting (RFF);
- occorre svolgere almeno 2 esercitazioni di 2 ore ciascuna incentrate sulla lotta antincendio sugli aerei, interventi sanitari compresi;
- i portatori di protezioni respiratorie sono inoltre tenuti ad effettuare almeno 3 esercitazioni di 2 ore ciascuna con le protezioni (vengono riconosciute anche le esercitazioni svolte in seno al proprio corpo pompieri o al corpo pompieri del Comune);
- occorre svolgere una formazione di almeno 2 ore, diretta da un esperto³, incentrata sulla lotta antincendio sugli aerei, interventi sanitari compresi. L'esperto deve inoltrare all'UFAC, via capo d'aerodromo, un rapporto relativo alla formazione eseguita.

5.2 Organizzazione

5.2.1 Entro il 31 dicembre dell'anno in corso, il capo d'aerodromo presenta all'UFAC i programmi di formazione per l'anno successivo.

² Esperti: collaboratori del corpo pompieri professionali degli aeroporti di Ginevra e Zurigo, comandanti dei pompieri di un aerodromo regionale, specialisti con comprovate conoscenze nella contro gli incendi di aerei.

³ Esperti: collaboratori del corpo pompieri professionali degli aeroporti di Ginevra e Zurigo, comandanti dei pompieri di un aerodromo regionale, specialisti con comprovate conoscenze nella contro gli incendi di aerei.

- 5.2.2 I responsabili dei corpi pompieri aeroportuali partecipano alla seduta annuale di coordinamento (convegno dei comandanti) o si fanno rappresentare da uno specialista del settore.

6 Numero minimo di veicoli antincendio e quantità minime di agenti estintori

6.1 Aeroporti

Il numero minimo di veicoli antincendio pronti a operare negli aeroporti nonché le quantità minime di agenti estintori principali e complementari devono corrispondere ai valori fissati nel Regolamento UE, Aeroporti, ADR.OPS.B e nell'Appendice 14 ICAO.

6.2 Campi d'aviazione e aerodromi militari coutilizzati a scopo civile

La disposizione valida per gli aeroporti si applica per analogia ai campi d'aviazione e agli aerodromi militari coutilizzati a scopo civile sempreché siano necessari servizi di lotta antincendio e di soccorso pronti a intervenire in conformità con quanto stabilito al punto 3.2.

7 Esercitazioni di soccorso

7.1 Frequenza

- 7.1.1 Gli aeroporti di Berna-Belp, Ginevra, Lugano, Zurigo e il campo d'aviazione di S. Gallo-Altenrhein svolgono esercitazioni di soccorso conformemente allo scadenziario previsto dal Regolamento UE, Aeroporti, ADR.OPS.B.
- 7.1.2 Le esercitazioni di soccorso presso gli aerodromi di Birrfeld, Bressaucourt, Buochs, Ecuwillens, Grenchen, Losanna, Les Eplatures, Locarno, Payerne, Saanen, Samaden e Sion si svolgono ogni 3 anni, conformemente all'Appendice 14 ICAO.
- 7.1.3 Il piano delle esercitazioni di soccorso si presenta come segue:

Berna-Belp	secondo EASA Aerodromes	dal 2019
Birrfeld	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2019
Bressaucourt	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2018
Buochs	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2020
Ecuwillens	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2020
Ginevra	secondo EASA Aerodromes	dal 2019
Grenchen	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2019
Losanna	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2018
Les Eplatures	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2018
Locarno	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2018
Lugano	secondo EASA Aerodromes	dal 2019
Payerne	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2019

Saanen	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2018
Samaden	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2019
Sion	secondo Appendice 14 ICAO	dal 2018
S. Gallo-Altenrhein	secondo EASA Aerodromes	dal 2018
Zurigo	secondo EASA Aerodromes	dal 2019

7.2 Organizzazione

- 7.2.1 Almeno 3 mesi prima dell'esercitazione di soccorso, il capo d'aerodromo sottopone il relativo programma per parere all'UFAC.
- 7.2.2 La verifica del piano di emergenza per mezzo di esercitazioni di soccorso deve inglobare tutti i settori (servizi di prima linea, servizi arretrati, centralino). Per le esercitazioni occorre prevedere situazioni realistiche, adattate ai velivoli che effettivamente operano sull'aerodromo.
- 7.2.3 In linea di principio sono ammesse anche esercitazioni parziali.
- 7.2.4 Le esercitazioni devono essere valutate da arbitri esterni, esperti in materia.
- 7.2.5 Alle esercitazioni partecipa un rappresentante dell'UFAC.
- 7.2.6 Al più tardi 4 mesi dopo l'esercitazione, il capo d'aerodromo trasmette all'UFAC un rapporto scritto.
- 7.2.7 L'UFAC sorveglia l'applicazione delle misure di sicurezza da adottare in seguito all'esercitazione di soccorso.

7.3 Test d'allarme

- 7.3.1 Gli aeroporti di Berna-Belp, Ginevra, Lugano, Zurigo e il campo d'aviazione di S. Gallo-Altenrhein devono dimostrare ogni anno di avere svolto e superato almeno 4 test d'allarme.
- Gli aerodromi di Birrfeld, Bressaucourt, Buochs, Ecuwillens, Grenchen, Losanna, Les Eplatures, Locarno, Payerne, Saanen, Samaden e Sion devono dimostrare ogni anno di avere svolto e superato almeno 1 test d'allarme.
- 7.3.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il capo d'aerodromo trasmette all'UFAC gli esiti dei test.
- 7.3.3 Un test d'allarme svolto dall'UFAC senza preavviso può essere contabilizzato nell'anno in questione, a condizione di essere stato superato.

7.4 Piano d'emergenza

Entro il 31 dicembre di ogni anno il capo d'aerodromo trasmette all'UFAC un piano d'emergenza riveduto.

8 Vigilanza

La vigilanza generale sui servizi di soccorso e di lotta antincendio spetta all'UFAC. Nei limiti della facoltà di delega dell'UFAC, singoli compiti di vigilanza e di formazione, nonché le perizie affidate a esperti, possono essere demandati a organismi professionali o ad altri specialisti riconosciuti dall'UFAC, chiamati a svolgere tali compiti su incarico dell'Ufficio.

9 Ispezioni

L'UFAC, nonché gli esperti da esso designati, possono svolgere, con o senza preavviso, controlli dell'infrastruttura ed effettuare esercitazioni d'allarme.


10 Entrata in vigore

La presente Direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2018. Essa sostituisce la versione precedente, datata 1° febbraio 2012.

Ufficio federale dell'aviazione civile



Martin Bernegger, Vicedirettore
Capodivisione Sicurezza delle infrastrutture



Pascal A. Waldner
Caposezione Aerodromi
e ostacoli alla navigazione aerea